



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 ottobre 2025 n.130

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 14, comma 1, lettere c) e d) della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche e l'articolo 1, comma 7 della Legge 3 marzo 2025 n.30;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 28 ottobre 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

LICENZE PER L'UTILIZZO DI APPARATI RADIOELETTRICI PER COMUNICAZIONI IN AMBITO DI SERVIZI DI AVIAZIONE CIVILE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 7 della Legge 3 marzo 2025 n.30, è finalizzato a disciplinare il rilascio delle licenze per l'utilizzo di apparati radioelettrici per comunicazioni a bordo di aeromobili, funzione attribuita all'Autorità per l'Aviazione Civile (in seguito brevemente Autorità) in forza all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d) della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato si applica agli aeromobili, sui quali deve essere presente, quale dotazione di sicurezza, un apparato radioelettrico trasmittente di tipo omologato, registrato mediante richiesta di apposita licenza di stazione radio.

Art. 3

(Domanda e rilascio della licenza di stazione radio)

1. La domanda finalizzata al rilascio della licenza di stazione radio deve essere presentata dall'esercente all'Autorità compilando apposita istanza, disponibile in via cartacea o in formato elettronico sul sito dell'Autorità. Il rilascio della licenza di stazione radio è assoggettata al pagamento delle tariffe pubblicate sul sito dell'Autorità.

2. Per “esercente”, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1 della Legge n.125/2014, si intende la persona fisica o giuridica che ha la gestione dell’aeromobile, la continua ed effettiva disponibilità dell’uso o del funzionamento dell’aeromobile e che esercita il controllo operativo dell’aeromobile.

3. L’istanza, di cui al comma 1, deve contenere:

- a) i dati anagrafici dell’esercente;
- b) i dati dell’aeromobile e la marca di registrazione;
- c) i dati tecnici dell’apparato radioelettrico;
- d) la dichiarazione dell’esercente di essere a conoscenza che l’apparato deve essere impiegato solo ai fini di sicurezza, ad esclusione di traffico di corrispondenza pubblica e che, a bordo dell’aeromobile, l’uso dello stesso deve essere affidato esclusivamente all’equipaggio abilitato ai sensi dell’articolo 6.

4. L’Autorità procede al controllo della documentazione di cui al comma 3, riservandosi la facoltà di richiedere all’esercente, entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza, eventuali chiarimenti od integrazioni.

5. A seguito di esito positivo del controllo documentale, l’Autorità, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza o dalla richiesta di cui al comma 4, rilascia la licenza di stazione radio sottoscritta dal Direttore Generale dell’Autorità e procede all’iscrizione nel Registro Aeronautico della Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche.

6. In caso di esito negativo l’Autorità emette provvedimento motivato di mancato rilascio della licenza di Stazione Radio, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Autorità.

Art. 4

(Contenuto della licenza di stazione radio)

1. La licenza identifica la marca di registrazione, il modello dell’aeromobile, il costruttore, il numero di serie e la marca ed il modello di trasmissione riferiti agli apparati radioelettrici per le trasmissioni.

2. La licenza attesta gli equipaggiamenti trasmettenti della conformità dell’apparecchiatura e della legittimità del suo utilizzo a bordo dell’aeromobile.

Art. 5

(Conservazione e validità della licenza di stazione radio)

1. La licenza è legata all’esercente dell’aeromobile nonché all’aeromobile stesso, e non è soggetta a rinnovo in quanto non ha scadenza.

2. La licenza, rilasciata dall’Autorità, deve obbligatoriamente essere conservata a bordo dell’aeromobile.

3. La licenza non è più valida nei seguenti casi:

- a) cancellazione del velivolo dal Registro Aeronautico della Repubblica di San Marino;
- b) sostituzione della licenza per variazione dati presenti sul certificato, nello specifico:
 - 1) variazione dell’intestatario della licenza;
 - 2) variazione della marca di registrazione identificativa del velivolo;
 - 3) variazione o aggiunta degli apparati radioelettrici a bordo dell’aeromobile.

4. Nei casi previsti al comma 3 l’esercente è tenuto a richiedere il rilascio di una nuova licenza conformemente alle disposizioni del presente decreto delegato.

Art. 6

(Utilizzo della licenza di stazione radio)

1. L'utilizzo degli apparati radioelettrici deve essere effettuato dai membri dell'equipaggio abilitati secondo le disposizioni previste nel Regolamento interno dell'Autorità "CAR LIC", in materia di Licenze del Personale, pubblicato sul pertinente sito.

Art. 7

(Sanzioni amministrative e penali)

1. Gli esercenti che non rispettino le disposizioni contenute nel presente decreto delegato sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi